

Renzo Zagnoni

«ISTRUZIONE PER IL GOVERNATORE DELLA PORRETTA» NEL 1791

[Già pubblicato in “Nuèter noialtri - Storia, tradizione e ambiente dell’alta valle del Reno bolognese e pistoiese”, a. XXVI, 51 (giugno 2000), pp. 48-58.

© Gruppo di studi alta valle del Reno

Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - www.alpesappenninae.it]

Pubblichiamo un interessante documento conservato nell’Archivio Parrocchiale di Porretta Terme. Si tratta delle istruzioni che il conte della Porretta Angelo Ranuzzi inviò a Filippo Martelli governatore della contea, per sollecitarlo a compiere tutti i suoi doveri nell’esercizio della sua funzione. I titolini in corsivo non sono nel testo ma sono stati aggiunti per facilitarne la lettura. Si tratta di un documento molto interessante sia per la vastità dei suoi contenuti che spaziano in tutti i campi della vita della contea in quel periodo, sia per il fatto che dopo soli sei anni, nel 1797, il feudo sarebbe stato abolito, dopo tre secoli e mezzo di storia, sulla scia dell’arrivo di Napoleone in Italia.

«Istruzione per il governatore della Porretta e per il Governo di quella Giurisdizione data al Signor Dottor Filippo Martelli nell’atto d’entrare al Governo della suddetta terra nel mese di agosto 1791»

1 - *Ingresso del Governatore* - Destinato the sia al Governo del Feudo della Porretta il nuovo Governatore Persona in cui il Padrone avrà riconosciuto bontà di costumi, carità, prudenza, talento, sapere, dovrà esso, trasferito che sia alla carica, farsi per tale riconoscere mediante la convocazione ed unione a Palazzo degli Uomini di Governo, in presentare al Priore la lettera, e Patente dell’Ellezione, e in registrare ambi al libro delle congregazioni, che deve stare nel Palazzo.

2 - *Compiti del governatore* - E perché deve essere massima principale di chi Governa il considerarsi Ministro Supplementale, è mediato, è immediato di Dio nell’ordine del di lui culto, ed in quello della giustizia, e buon governo, su questi due cardini si regolerà precisamente la savia condotta del Governatore siccome in essi si ripartiscono, e si fondono le qui unite notizie, o Istruzioni da tenere con gelosa custodia dentro di se, e valersene nel solo uso della stessa sua condotta, aggiungendone in terzo capo per accessorio, ma necessario alcune di governo Economico.

3 - *Aumentare il timore di Dio* - Sia dunque primario oggetto di buon Governo al Governatore il mantenere radicato ne sudditi ed aumentare il timore di Dio, il Zelo alla divozione, la frequenza de’ Sacramenti, la morigeratezza (morale) universale frequenti la Dottrina Cristiana, e si coltivino, ne si preteriscono le inveterate sagre Funzioni della Chiesa della Terra, e di quella della B.V. del Ponte, e dell’altre della Giurisdizione.

4 - *Vigilate sui bestemmiatori e pubblici peccatori* - Se vi fosse, e se insorgesse cativo germe di publico scandalo di Bestemmiatori, di notori Malviventi, di Sedizioni, di Donne prostitute, e di chi alla Pasqua non comparisse all’obbligo sacramentale, ne dia subito avviso per provvedersi col mezzo di superiori Ecclesiastici a inconvenienti di tal premura, e per impedire la dilatazione di mali si perniciosi.

5 - *Educazione dei figli* - Non essendoci la totale attenzione in gran parte de Genitori nella educazione de Figli, a questa s’interessi quella del Governatore, con i medesimi Padri.

6- *Oziosi e gente incognita* - Stia applicato ad ovviare a delitti, a emendare, o rimuovere gl’Oziosi che fossero di cativa qualità, e fama, a non ricettare, ne ammettere Gente incognita, e correggere con carità qualche accidentale trascorso in genere di costume, e ad esigere ne sudditi tutto il dovere Cattolico Cristiano.

7 - *Armonia con l’arciprete* - La buona Armonia in tal materia coll’Arciprete dovrà sempre dal Governatore praticarsi, considerando, the esso ha la direzione del peso Ecclesiastico, e perché questa confluisse agl’effetti suddetti ed al compimento di questa primaria attenzione del Governatore.

S - *Rispetto per il conte* - A questa succede l’altra non men premuroso di conservare, ed esigere il rispetto e captivare l’amore nel Cuore de Sudditi al Padrone.

9 - *Decoro del governatore* - Sia ugualmente geloso del proprio rispetto riverenza e ubbidienza ne retti ordini di giustizia che prescriva, mantenendo, e coll’amore, e col timore il decoro della Carica, e del

suo grado di Ministro rappresentante La Persona del Padrone, e che anche si distingue nella Chiesa nel Posto primario con distintivo di grado fra gli Uomini di Comunità.

10 - *Prerogative feudali* - Non abbia minor vigilanza per la conservazione delle prerogative Feudali.

11 - *Inventario da compilare* - Preso il Possesso della Carica receva immediatamente dall'Antecessore l'inventario, e la Consegna di tutti li Libri, e Carte del Tribunale, che sogliono restare nell'Ufficio della Porretta, colla Mappa della Contea, e colli due Sigilli di Ferro, e d'Argento.

12 - *Altro inventano delle cause civili e criminali* - Riceva pure dallo stesso un'altro Inventario delle Cause Civili, e Criminali introdotte, e non spedite, e senza tall Inventari, si negherà ad esso Antecessore il Sindicato, e per conto degl'Atti, e Processi si riducano a Buon ordine da ritrovarsi con facilità, se non vi fossero, anzi se ne formino de mazzi separati d'Anno per Anno per non confondere gl'Atti suoi con quelli del suo Antecessore.

13 - *Rinnovazione dei bandi* - Dovendo fare nel principio del suo Governo la Rinovazione de Bandi, riveda tutti gl'antecedenti, accomodi, e riformi, ove occorre le penali, e le parti, ove siano mancanti, aggiungendo, se non vi fosse, il procedersi per Inquisizione ne casi, in cui si possa entrarci, ed accomodati a dovere li partecipi al Padrone prima di pubblicarli, siccome in corrispettiva di qualunque nuovo Bando debba, mandarlo, e riceverne il consenso dal Padrone, e tanto per la rinovazione, come per la pubblicazione di novi Bandi, questi di sua propria autorità non dovrà mai pubblicarli, ma prima dovrà scriverne al Padrone, o a chi per lui rappresenterà, e ciò per riportarne prima di pubblicarli l'approvazione.

14 - *Il concorso scolastico* - Si facci congregare ogni Anno dal Maestro della Scuola li Scolari il di 29 settembre, ed in presenza del Governatore si facci scrivere una facciata di foglio intera sulla materia del loro Studio alli Scolari graziati dal Padrone del Posto nella Scuola, e mantenuta dal Feudataria, e si mandino al Signor Conte li Fogli scritti, per udire dallo stesso a chi per aver meglio scritto, si debba con mandato il regalo di dieci Scudi Romani. Per quello tiguarda la regola della stessa scuola, questa è stata fissata, con notificazione, e provisione dei 21 Giugno 1721 a tenore d'altra notificazione dei 14 ottobre 1690 del fu Signor Conte Annibale si ferma, che li Scolari graziati del Posto della Scuola siano dodici cioè 9 della Terna della Porretta, e 3 de Villaggi adiacenti, e siano poveri oppor si fermano le condizioni e requisiti de medesimi in detta Notificazione sarebbe però Bene ripubblicarla l'anno presente 1791, ò sul principio dell'Anno 1792. Veggasi su tale articolo la Scrittura fatta coll'odierno Maestro Signor Arciprete e SE. il Signor Conte.

15 - *Riunione della comunità* - Ne due o tre giorni ultimi dell'Anno s'intimi pure la congregazione della Comunità, per fare l'estrazione del nuovo Priore e degl'altri Uffizi della Comunità, fatta la quale si dee ricorrere al Padrone per avere il suo Placet, e la sua approvazione, e ciò prima di dar loro il possesso.

16 - *Resoconto finanziario* - Nel principio dell'Anno nuovo si raduni essa Comunità per rivedere i Conti al Depositano della Comunità, e tali Conti siano diligentemente esaminati, non solo da Comunisti, ma dal Governatore perché ridotti in buona forma si possino mandare al Padrone per averne la sua approvazione, venuta la quale si dovrà poi annualmente fare il saldo al suddetto Depositario.

17- *Vigilanza sui fornai* - Invigili che si fabbrichi sempre da Fornai il Pane di buona qualità, ben cotto, e del debito peso, perloche siano frequenti le Visite del Governatore co' Ministri di Giustizia ai Forni, levandoli il Pane, che si trovasse mancante di peso, e della qualità necessaria, o si osservino i Capitoli del 1749 su questo Articolo, ed il Bando, o sia Editto da publicarsi in breve.

18 - *Appalto del forno comitale* - Il Forno Comitale hale sue regole stabilite mediante Scrittura, che si fa dal Padrone col Fornaro, e queste le osservi il Governatore ed ogni qualunque volta finisse la Conduzione, che suoi durare ò 5 ovvero 7 anni il Signor Governatore dovrà avvisarne il Padrone perché pensi a fare un altro Appalto, e copia ditale Scrittura, sempre una dovrà stare in Palazzo, e si avverta, che esso Fornaro non abusi del nome del Padrone in mancare alle condizioni d'esso Contratto, ed al suo dovere.

19 - *Abusi nella produzione del pane* - Gl'osti qualche volta, fabbricano segretamente pane venale, e lo smaltiscono nelle proprie Osterie; si stia attento e tale abusiva libertà e se lo fanno loro, si facci Cattura.

20 - *Peso e calmiere del pane* - Il Regolamento del Peso, o Calmiere del Pane si stabilisca sempre alla forma della Tariffa Giustiniana, ed alla forma ancora di quella del Capponi esistente in Palazzo, che è la norma perpetua di tal regola, e crescendosi ò calandosi il Peso del Pane, si facci sempre con notizia

degli Uomini di Communità, come materia di Grascia -

21 - *Provista del grano negli anni di penuria* - Nelli Anni di penuria alle volte il Padrone suoi lasciare alla Communità pensare alla provista dell'abbondanza, onde dandosi caso di penuria di Grani, la Communità stessa dee ricorrere al Padrone per sentire se vuole egli la briga di pensate alle proviste, o come vuoi fare, ed in somma si dee dalla Communità ricorrere in tali Casi al Padrone per averne il suo oracolo, e le sue detterminazioni non solo per fare le proviste, ma per regolarne li prezzi dello spiano del Grano a norma delle circostanze avendo sempre nello spiano riguardo alle necessarie spese occorrenti in simili proviste.

22 - *Vigilanza al mercato del sabato* - Sii vigilantissimo il Governatore sull'affluenza del Mercato, che si là ogni Sabato, tenendo amorevoli tutti i Concorrenti al medesimo, ovviando a que' disordini, che potessero cagionare mancanza di concorso, e comeche il Mercato del Grano è uno de principali sostegni della Terra, si badi che siegua con quiete, con soddisfazione di tutti e con buona regola di Giustizia.

23 - *Il pubblico pesatore* - Si stia attento, che il pubblico pesatore, non cometta inganni nel peso per corrutela di interesse particolare di pochi Soldi, che se gli dovessero, e per tal fine si facino restare dagl'Esecutori di tempo, in tempo le Some spedite della pubblica Stadiera incontraendone il peso, e punendosi il Pesatore se mancasse al suo Obbligo.

24 - *Incanto della pubblica stadiera* - Questa pubblica stadiera si deve pone all'incanto ogni primo giorno d'Anno nuovo, con pubblico Editto, come è notato nel Libro delle Congregazioni qual Editto si determinerà nell'ultima Congregazione d'Anno cadente, che si fa dalla Communità. Mia prima Congregazione poi di detto Anno nuovo, si delibera la medesima stadiera al maggior oblato.

25 - *Obblighi del pesatore* - Il detto Pesatore, deve sempre nel Mercato tenere esposta la Tabella, che ha in custodia, del regolamento del prezzo, e spiano del grano, e che è la suddetta chiamata del Capponi.

26 - *Vendita di vino e osterie* - Preti che abusivamente vendono vino e danno da mangiare La vendita de Vini al minuto dando anche da mangiare non si può fare da particolari, ne da nissuno, se secondo l'inventerata consuetudine non siano denunziati al Tribunale que Sogetti, the nei corso dell'Anno vogliono, o nelle loro Osterie, o nelle loro bettole vendere Vini, e ciò perché giustamente si possa fra loro annualmente fare il comparto delle L 60 che pagano gl'Osii e bettolieri alla Camera ad ogni principio d'anno onde il Signor Governatore invigilerà che li particolari non compresi in detto comparto in occasione di vender il loro Vino al minuto, non dieno da mangiare, scoprendosi che alcuni delli suddetti oltre il vendere il loro Vino al minuto dieno ancora da Mangiare, e perciò che faccino lo stesso, che fanno li Osti, e bettolieri allora il Signor Governatore procederà contro li medesimi. Ci è dell'abuso, e della soverchia, libertà nè Chierici, Preti e Patentati, che presumono di vendere il loro Vino, anche dando da mangiare, conviene camminare perciò con politica, e prudenza, per non incorrere in impegni, e procurare di persuaderli di desistere di vendere il loro Vino, dando anche da mangiare, e persistendovi pertinacci avvisi il Padrone, affinché ne informi il Signor Cardinale Arcivescovo, perché si proceda contro que Preti disubbidienti, o affinché permetta che, a chi compra si faccino rompere li Fiaschi, the escono dalla Case d'essi Venditori.

27 - *Appalto del macello* - D'ordinario il Macello si dà in Appalto ad un solo, si avverta però, che sarebbe bene che l'Appaltatore, ò non esercitasse solo, ò non affittasse ad un solo le quattro Banche, che sono in esso, ma sarebbe bene si dessero dall'Appaltatore stesso le suddette 4 banche a diversi che gareggiassero a provvedere le buone carni, e tutto ciò manterrebbe la libertà del Popolo nel provvedersi a suo genio da quella banca che masasse miglior Carne, e tutto si suggerisse al Signor Governatore d'invigillarvi per vedere se fosse possibile coadiuvar così al vantaggio del Paese.

28 - *Obblighi del castronaro o del macellaio delle carni grosse* - Il Castronaro tenga sempre affisse alla Banca la Tabella de prezzi del Castrato; e così pure il Macellato delle Carni grosse, e non tenendolo, si procedi contro lo stesso.

29 - *Controllo della macellazione* - Si seguiti la forma delle antiche Regole, ed Editti perla Visita da farsi daffi Grassieri ed occorrendo anche dal Signor Governatore insieme / alle bestie alle Bestie prima di Macellarle.

31 - *Tassa sulle carni fresche* - Ogni Anno nella Settimana Santa si facci coll'intervento della Cornmunità la Tassa delle Carni fresche per i Macellari, quale si muti alla Festa di San Giacomo, minorandola secondo la consuetudine, quando qualche penuria di Bestiame, non richiedesse altra deliberazione.

32 - *Nota delle bestie macellate settimanalmente* - Si cerchi, osi facci una nota esatta ogni Settimana dal

Signor Governatore del numero delle Bestie, che si Macellano la quale ogni fine d'Anno dovrà il Signor Governatore presentarla al Padrone per regolarsi egli nelle pretensioni, che di tempo, in tempo si suscitano ò dalla Camera di Bologna, o suoi Appaltatori, fondandosi su la quantità delle Pelli, che da Vetturali si trasportano dal Bagno a Bologna. Tali Pelli non essendo tutte del Bagno, anzi la maggior parte essendo de Bestiamo, che si Macellano nelle Comunità circonvicine, starà perciò in attenzione il Signor Governatore che dal Ministro della Dogana si spediscano le bolette coll'enunciativa, da dove procedino dette Pelli, giacche, non sono tutte di Bestie macellate nella Porretta.

32 - *Tassa sulle carni porcine salate* - Medesimamente si determini dal Signor Governatore e dalli Uomini di Cornmunità destinati alla Grascia la Tassa delle Carni Porcine Salate, dei distrutto, ed altro spettante ai Lardaroli in detto tempo della Settimana Santa, e secondo il consueto come apparirà dal Libro de Bandi.

33 - *Prezzo delle carni fresche porcine* - Per S. Martino si stabilisca parimente dal Signor Governatore, e dalli Uomini di Comunità destinati alla Grascia il prezzo delle Carni fresche Porcine, Salcizia e regalandole secondo il valore Annuo, or maggiore, or minore di tali Animali.

34 - *Obbligo di espone i prezzi* - Si tenghino affissi dai Lardaroli in luogo atto a vendersi li Prezzi de loro Commestibili per comodo de Forrestieri, ed all'osservanza di ciò dovrà il Signor Governatore invigilarvi cotturando anche li contraventori, dopo che di tale obbligazione essi saranno stati avvisati dal Signor Governatore istesso.

35 - *Obbligo di vendere solo in piazza* - Chi viene per vendere alla Piazza deve portarle in Piazza, perciò dal Signor Governatore si levi l'abuso introdotto da alcuni, e massimo dagl'Osti, di trasferirsi fuori del Bagno ad incontrare, chi porta Robba alla Piazza, e a comprarle fuori, ciò non è buona regola, e porta inconveniente, però si vieti, e con Bando espresso, se non vi fosse, o essendovi si castighi chi contraviene.

36 - *Controllo sulle spezierie* - Li Medicinali devono frequentemente visitarsi nelle Spezierie dal Signor Governatore unitamente col Medico, e questi sulla sua Coscienza dovrà fare gettare ciò, che ò potesse essere dannosa, o fosse sminuito nella sua qualità, e virtù per la salute, ma sul dubbio, che in tali visite, si possa facilitare un poco troppo così quando il Signor Governatore crederà opportuno di fare tali visite, ne avviserà il Padrone affinché egli prenda quelle misure più opportunamente addattate al Caso mandando anche occorrendo da Bologna Persona da unirsi al Signor Governatore / pratica di Spezieria / per far dette visite.

37 - *Si vendano le tele solo di sabato* - L'altro sostegno principale della Terra è il Mercato delle Tele, si badi, che queste non si vendino il Venerdì, quando d'ordinario arrivano, ma si trattenghino sino al Sabato, giorno di Mercato.

38 - *Regole per i bollatori e rotolatori delle tele* - Dai Bollatoti si devono bollare le Tele, nè due Capi delle medesime, e si dee distinguere il Bollo di ciascun Bollatore, per poter aversi, chi renda conto in caso di reclamo delle misure, ò nelle qualità, e siccome che da detti Bollatori, non solo si trascura di domandare ogn'Anno la conferma al Padrone, alla qual domanda sono obbligati si della loro Carica, che l'approvazione della loro Sigurtà, così il Signor Governatore al principio d'ogn'Anno trascurando li medesimi la Conferma come sopra, dovrà in adempimento del suo Ufficio sospenderli dal loro Ufficio, con un precetto, quale Ufficio continuando ad esercitarlo anche sotto il precetto il Signor Governatore procederà contro li innobedienti, come è di ragione, e siccome, che si sa altresì facilitare moltissimo li suddetti Rottolatori nel bolar anche Tele scadenti, e difettose per buone, apponendovi non solo il Bollo del loro nome, come pure l'Arme Ranuzzi, 2 bolli soliti apporsi alle sole Tele mercantili, e senza difetti, quindi ne viene che il Signor Governatore dovrà alle volte fare aprire li Rotoli ove saranno apposti li 2 both suddetti per visitarle, e se vi troverà fraudi procederà contro il rottolatore criminalmente, come Uomo mancante alla Fede pubblica, quale come pratico dee sapere, che alle Tele difettose misurate, che siano si bollano per difettose apponendovi il solo nome del rottolatore, e non l'Arme Ranuzzi, e mancando, ò la Sigurtà di qualche rottolatore, o per ntrte, per altro qualche rottolatore ancora, dovrà sempre essere il Padrone, che dovrà mediante rescritto favorevole ad un memoriale colla sua Autorità rimpiazzare, è la Sigurtà, è il rottolatore mancante, per modo che siano sempre 4 li rottolatori pubblici, e 4 le Sigurtà, e non più.

39 - *L'esposizione delle «bandirole»* - Per la buona regola di tali Mercati, che hanno le loro Piazze destinate, stia sommamente attento, pensando alle maggiori facilità, perché rieschino abbondanti. Si continui la pratica d'espore le Bandirole.

40- *Divieto di portare anni al mercato* - Si stia avvertito, che su essi Mercati non si portino Arme, ne da

Fuoco, ne bianche per le buona quiete de medesimi.

41 - *Divieto di fare esecuzioni in giorno di mercato* - Non si faccia mai alcuna esecuzione in tempo di Mercato per Interesse Civile senza permissione speciale del Padrone.

42 - *Controllo sui pesi e misure* - È necessario bollare ogni Anno, e visitare spesso le misure, e i pesi, succedendo talvolta reclami, che qualche Mercante compri con una Stadiera, ò bilancia, o misura, e venda con un'altra.

43 - *Uso di certi tipi di bilancia* - Si continui l'uso introdotto di pesare colle bilancie in pendolo, o sia da due Scodelle, o postate ferme colla Staffa.

44 - *Misure di capacità* - Le Misure di Latta siano forti da non potersi comprimendole alzare, o abbassare. Sarebbe però migliore espediente ordinare che fossero tutte di ferro, per togliere l'adito alle frodi, ed anzi si intimi che in farsene delle nuove dai Bottegai debbano essere di ferro, e non di latta che non si vogliano più in uso.

45 - *Frodi contro la Legazione* - Molti Sudditi sono franche in far frodi di Sete, Bestiamo, ed altro a pregiudizio della Legazione. Questi mettono spesso in strani cimenti, ed impegni il Conte. Deve dunque il Signor Governatore starci sommamente attento, perché li sudditi, non inettino in impegni il Padrone tanto più, che tal volta da alcuni si tenta di far credere al Superiore, che vi sia in tali Contrabandi, o mescolato, o consenziente il Signor Conte.

46 - *Divieto di fare incetta di grano* - La stessa vigilanza deve avere, che non si facciano incette di sorte alcuna, e precisamente di grano, che tendino a Contrabandi, o estrazioni dallo Stato Ecclesiastico, essendo questo un Capo di grande gelosia sì per essere contro la giustizia, che contro tutti li Bandi dello Stato Ecclesiastico e perché ciò può causare gravi assurdi, dovrà il Governatore procedere gravemente contro chiunque delinquisse.

47 - *Sul notaio di Vergato che rende ragione in giorno di sabato* - Il Notaro Deputato dall'Ufficiale del Vergato, che per il suo debito di rendere ragione dovrebbe condursi in diversi luoghi della Montagna si porta solamente nel giorno di Sabato al Bagno per ivi fare le sue incombenze. Da un Memoriale al Conte Padrone, che con rescritto gli accorda l'esercizio di ragione in luogo ritirato e come alla formola. Tal Memoriale, e rescritto deve avere detto Notaro sempre esibire al Governatore, e senza esso non se gli accordi, ne si permetta onninamente dal Medesimo Governatore detto esercizio di ragione.

48 - *Pulizia delle strade* - S'invigili, che gli Assonti sopra l'Ornato facciano tenere le Strade della Terra con polizia.

49 - *Riparazione delle strade* - La riparazione delle Strade, della Terra deve farsi sempre da Possessori adiacenti, eccettuate la porzione di mezzo delle due Piazze cioè della Grande, e di quella delle Tele, che spetta alla Comunità, essendo a peso degl'Abitanti, o Possidenti in esse Piazze la loro porzione rispettiva adiacente, dividendo esse piazza in tre liste, cioè due Laterali degl'adiacenti, ed una Media della Comunità. Deve pure la Comunità riparare quelle strade che sono di servizio pubblico, e dove non sono abitazione. Le strade poi della Giurisdizione fuori della Terra devono sempre mantenersi aggiustate, e comode da Possessori adiacenti, e a ciò invigili sommamente il Governatore, essendo questa una necessaria attenzione non meno di Giustizia, che per il comodo de Concorrenti alla Medesima Terra.

50 - *Canale del Rio Maggiore* - Si rimetta la Chiavica, che dal Rio Maggiore introduceva l'acqua nella Terra, e lavava le strade, e precisamente la Piazza, passando indi agl'Orti de' Bartoli, e della Compagnia del SS. nio Sacramento.

51 - *Scuola* - Per la Scuola del Bagno ora è esercitata dall'Arciprete, invigili il Governatore che si frequenti, e che l'Arciprete facci il suo dovere nell'insegnare.

52 - *Licenze di caccia* - La Caccia è andata alla malora per troppa libertà di qualche suddito, e dei Preti del Feudo, e d'altri Esteri. Conviene assolutamente rimetterla, e gastigare chi vada a Caccia senza la dovuta licenza, sottoscritta di carattere del Padrone, quale si paga da chi la prende, e quale si deve rinnovare ogni Armo, essendovi i Bandi proibitivi per chi va a Caccia senza la dovuta licenza. Per i Prati se ne scriva a Bologna per farne il ricorso, all'Arcivescovo, se vanno a Caccia senza la dovuta licenza.

53 - *Ruolo dei soldati* - Di tanto in tanto si dovrà riffare il Rolo de' Soldati, con una rassegna, ma questa non suol farsi, che, ò alla presenza del Padrone, o di suo spezial ordine, e tale Rolo.

non si è mai dato in Torrione, ed alle occorrenze con un solo attestato, che sono Soldati del Conte Padrone fin ora hanno goduto li Privilegi tutti de' Soldati dello Stato Ecclesiastico. Si vegga il Rolo già stampato, e registrato nella cancelleria del Legato.

54 - *Esazione di proventi feudali* - Deve il Governatore accudire alle esigenze Feudali delle quali dovrà esigerne li proventi, e darne conto al Signor Conte Padrone, o suoi Ministri, ed opportunamente si farà informare dall'Affittuario del Signor Conte per venire in cognizione, quali sieno le esigenze però il Signor Governatore dovrà farsela dare dal Computista di Casa Ranuzzi pro tempore, ed esigerla se egli sarà addossata tale esigenza dal Padrone.

55 - *Mantenimento delle sorgenti* - Si Badi al mantenimento delle Sorgenti, che sieno sempre feconde, che sieno in somma polizia i luoghi ove si bagna, e ove si beve. Si tenga chiuso il rastelo delle tre Donzelle, e del Leone, tenendone la chiave il Governatore, ed il Custode, o Direttore delle Acque, che non negheranno l'adito di prendere detta Acqua del Leone a Poveri per loro bisogno. Non si permetta però ad alcuno il lavare, o far lavare panni nei Pozzetti, Donzelle e Leone essendovi levato tal abuso, e si abbia dal Signor Governatore premura grande di far sì che il Custode delle Acque, nell'Autunno avanzato levi da tutte le finestre de Bagni le Vetriate, e ciò perché lasciandole in luogo l'inverno marciscono li tellari, ed abbi premura, che si mettino detti tellari in luogo asciutto, e non umido, ed inoltre avrà particolar premura, che nell'inverno li Scoli delle Acque de' Bagni sieno, e stiano aperti, perché le Acque scolando da Pozzetti possano liberamente sgorgare nel Rio Maggiore.

56 - *Vigilanza sulle piene del Reno e Rio Maggiore* - Nelle gravi escrescenze del Reno, e del Rio Maggiore si facci dal Governatore invigilare per i casi de ripari possibili chiamando tutta la Gente, e convocandola (occorrendo) anche colla pubblica Campana, e astringendola ad accorrere, perché si tratta delle difese, e manutenzione del Paese. Si tenghino visitati li lavori fatti per subito ripararli in caso di qualche patimento. Portando il Rio Maggiore grossi Sassi, nel luogo ove sbocca in Reno, si procuri farli levare tirandoli dalla parte della Terra, e si tolga ogni ostacolo, che impedisse il felice sbocco d'esso Rio Maggiore, e che potesse cagionare, che tutto il Torrente dell'Acqua si rivoltasse contro la Terra.

57 - *Divieto di costruire chiuse nei fiumi* - Gran danno possono cagionare nel Fiume certe Chiuse, e lavori, che si fanno da Pescatori Appaltatori della Pesca Baronale, per prendere Pesce massime nella parte superiore alla Terra, si invigili dal Governatore che ciò non succeda, e succedendo il Governatore proceda contro li trasgressori, anche che fossero li stessi che hanno in Affitto la Pesca stessa, massimamente per aver nella loro Scrittura d'Affittanza, limitati li luoghi dove devono o non devono far le Chiuse. Nella parte di sotto alla Terra se ne potrebbero però tollerare talvolta, quando potessero portare il beneficio di far prendere il Corso all'Acqua dall'altra parte, ma ci vuole una precisa attenzione a ciò l'interesse di costoro non causasse qualche gran male.

58 - *Custodia delle porte* - Per la custodia delle Porte della Terra, si tengono dalla Communità certi Portinari con provvigione, si vuole assolutamente che la sera tutte le Porte si chiudano da essi, ed anzi sarebbe bene l'obbligarli a portare ogni serale Chiavi a Palazzo, e riprenderle la mattina, ed in tempo di Notte, venendo necessità d'aprirle, far andar a Palazzo a chiederle, avvisando il Governatore il motivo ditale necessità, e poi riportargliele, come universalmente si pratica per tutto, e tale usanza dovrà il Signor Governatore procurare d'introdurla, e ciò per massima di buon governo del Paese.

59 - *Decoro e giustizia nel tribunale* - Si mantenga il decoro del Tribunale, e si renda a chiunque giustizia. Nelle Cause Civili non si abbandoni la ragione de' Poveri Miserabili, quando riconino a ciò per difetto delle poche spese opportune negl'Atti bisognevoli, oppure con maniera indurre il Debitore al suo dovere.

60 - *Giustizia per i creditori forestieri* - Per il Concetto ed affluenza del Commercio e credito della Terra è bene a Creditori Forrastieri somministrare retta, e spedita giustizia, non defaticandoli in lunghi, ed indebiti giudizi, ed acciò anche non abbino occasione di ricorso ad altri supremi Tribunali.

61 - *In caso d'innibizioni*, Monitori che ò per Privileggi di competenza d'altri Fori, o per altri titoli si facessero eseguire al Governatore, o con cui si volessero trasportare ad altri Tribunali le Cause di quello del Bagno, si sospenda dal medesimo Governatore il proseguimento delle stesse avvisandone subito a Bologna per ricevere l'ordine di quello che debba lui fare.

62 - *Cause criminali* - Le Cause Criminali dovrà sempre parteciparle al Padrone con lettera a parte.

63 - *Corrispondenza fra governatore e conte* - Scriva il Governatore ogni Settimana una lettera di ragguaglio, che si stabilisce mandarla sempre per il Corriere nella Bolzetta per ciò destinata, e col mezzo del quale riceverà sempre la risposta nella stessa Bolzetta.

64 - *Relazione sulle cause discusse nel mese* - A capo d'ogni Mese faccia pure una lettera di ragguaglio in cui brevissimamente accenni le cause spedite, ed introdotte nel Tribunale del caduto Mese.

65 - *Processi per gravi reati* - In caso di Processure gravi, come d'Omicidi, Crassazioni, mutilazioni di membri, abbassamenti d'Arme, Furti massimi, e simili, si prenda assolutamente il Cancelliere del

Tribunale e non operi il Governatore da solo.

66 - *Liti sulla giurisdizione feudale* - Per tutte le Cause, Atti, o Esecuzioni Civili, o Criminali, che dovesero farsi personalmente ne siti controversi esistenti fra le due linee della Mappa, Nera e Rossa, se ne astenga il Governatore, ma occorrendo Processare gli Abitanti fra esse due linee, il faccia per testes, e nelle altre maniere opportune, senza far nascere impegni colla Legazione, e per mantenere il possesso del Padrone sopra tali luoghi.

67 - *Delitti commessi nei comuni di Granaglione, Capugnano e Casio entro i confini della contea* - Li Massari di Granaglione, Capugnano e Casio succedendo qualche delitto ne loro Comuni dentro la Contea, sogliono vole portare la denuncia al Torrone, quantunque nol dovessero fare, e non curi il medesimo Torrone tali denunce, anzi vi siano decreti dichiaranti, non doverle portare; tuttavolta il Governatore in Casio di tali delitti ne avvisi sollecitamente Bologna acciò nelle Cause massime, non cominciasse il Torrone a procedere da sè per ragione dell'alto Dominio, anzi per prevenire un tale accidente sarebbe prudenza, anzi dovrà il Governatore ogn'Anno chiamare a se li suddetti rispettivi Massari, con dir loro, ed avvisarli dolcemente del loro dovere, che è di denunciare tali supposti delitti commessi in Giurisdizione al Governo della Porretta, e non al Torrone.

68 - *Prudenze coi massari vinciniori* - È bene usarsi prudenza dal Governatore, e amorevolezze, con tali Massari, che sogliono alle volte per altro anche comparire avanti di lui colle denunce, anzi procuri di farsi porgere da essi le stesse querele sempre de delitti commessi in Giurisdizione, e li persuada e tenere questo metodo, massime per non essere obbligati a dar denunce, e querelle al Torrone, di delitti successi in Giurisdizione.

69 - *Non si accolgano banditi* - Non si dia verun ricetto a Banditi Capitali ed anche di minori delitti.

70 - *Manutenzione del muraglione sopra la chiesa* - Passando ad altre Notizie di Governo Economico raccomandasi lo stare attento allo scarico, che si fa presentemente del Monte latterale alla Chiesa, e alla Fabbrica del Muraglione dirupato sotto lo stesso Monte, e si faccia un lavoro, che assicuri l'esito felice dell'Acque scolatizie, e che passano sotto la Chiesa, che cessi il precipizio della Lavina; Per tal effetto ordini quando v'è bisogno all'Affittuario, the dia opere per scaricai la terra, che danneggia li fondamenti fatti del nuovo Palazzo, ed il Muraglione, che è al di fuori quale si sente abbia patito appunto per non essere stata scaricata la terra, che lo danneggia, e per non esser stata tenuta pulita la Chiavica, o sia il Chiavicone, che è sotto li fondamenti suddetti, che non si lavori più la parte di Terreno di detto Monte, the possa cagionare nuova caduta di Terra, ma resti bedosto, e si dia buon ordine, e regolamento alle acque superiori del medesimo Monte, e badi, che si mantenga.

71 - *Tetto della chiesa* - Abbia attenzione, che l'Arciprete mantenga il coperto della Chiesa, e che vadino a tal uso le Ellemosine della Cassetta acciò destinata. Se abbisognano le Docie si procuri, the il medesimo Arciprete le faccia, o che il Camerlengo della Chiesa adempia a questo dovere, con il denaro della suddetta Cassetta.

72 - *Crepa nel coro della chiesa* - Nel Coro della Chiesa vi era una fenditura, si vada osservando dal Governatore, ed avvisi il Padrone se si riapre per dedurre se cali o non cali il fondamento, e per ovviare in tempo a qualche gran precipizio.

73 - *Scolo delle acque* - È gran vantaggio di tutti i luoghi massime montuosi il regolato scolo delle Acque; per questi bisogna avere premura, e massime in alcuna parte ove cadendo sopra la Terra medesima, potrebbero produrre ruine di Case, e continuamente ci invigili il Governatore.

74 - *Fondamenta del nuovo palazzo* - Badi che il Fondamento, e Muraglione del nuovo Palazzo no resti danneggiato dalle Acque piovai, e faccia il Governatore metter in esecuzione quanto si è detto nei precedente Capitolo al N. 70, e se occorre qualche Chiavica di più, o foro per scolo d'esse Acque ne avvisi il Padrone, perché possa ordinare se vole si faccia acciocchè proseguendosi la Fabbrica se ne avrà voglia, non si desse poi il caso di qualche malanno per qualche impensato accidente.

75 - *Pozzetti delle sorgenti termali* - Sopra li Pozzetti delle Acque Termali altre volte v'erano alcune case dell'Arciprete e del Chiapelli, ma in oggi sono del Conte Padrone e fabbricate di nuovo, onde conviene badare che si conservino in buon stato, perché per la ruina di esse non badandovi non si desse il Caso, che si sepelissero i medesimi Pozzetti, e così cagionasse timore in chi si conduca a bagnarsi.

76 - *Attenzione per chi inizia un'attività* - È buona massima l'assistere in termini propri l'accarezzare e l'essere amorevole a quelle Famiglie, che cominciano ad ingegnarsi con una onorata industria, e diffendergli dall'odio, odi Malevoli, o d'invidiosi.

77 - *Soggetti che hanno la libera elezione del tribunale* - Con la buona maniera, e cortesia di possono mantenere come soggetti al Foro anche quelli, che non lo sono, e che hanno la libera elezione del

Tribunale, come le Vedove, Pupilli, Chierici, e nelle loro Liti stimo opportunissima la mediazione del Governatore, dalle quali promettendosi più sollecita, the da Tribunali la risoluzione del loro intento più volentieri a quella si addattaranno, e ciò anche mantiene l'amore di tutti, e con Sudditi soggetti mantenga il grado di Giudice, e conservi il suo decoro affine di non rendersi troppo famigliare, e ridicolo al Paese.

78 - *Che i forestieri siano attaccati al paese* - Procuri il Governatore tenere gl'esteri amorosi al Paese, e precisamente quelli the vi concorrono con Vettovaglie, e Merci, e abbi attenzione per l'opulenza del luogo se si facesse diversamente, si fomenterebbe il desiderio d'introdursi altri Mercati altrove, come a Gaggio ed al Tollè essendosi altre volte da Padroni di qué luoghi tentato d'introdurli. Vero è the la loro situazione non lo persuade, mè bene rimoverne anche i tentativi.

79 - *Inventario delle carte del tribunale* - Oltre a quanto si è detto nel capitolo 11 e 12 si rinnova la memoria la nuovo Governatore che nel giungere the farà alla sua Carica, dovrà fare un Inventano di tutte le Carti, e Libbri del Tribunale, che se gli consegnano, e questo dovrà da lui sottoscrivere per renderne conto al finire della sua Carica, e questo servirà anche di assoluzione al Governatore suo antecessore per li Recapiti che partendo restituise.

80 - *Passaggio delle consegne* - Dovrà assistere altresì il nuovo Governatore alla consegna delle Carti, ed atti fatti dal suo Antecessore, e che a lui non servono, affine di legarle in mazzi, e consegnarle alla persona deputata dal Signor Conte, per riceverle, e portarle in Archivio a Bologna, come Carte non più servibili al nuovo Governatore.

81 - *Inventano dei mobili consegnati* - Per li Mobili the si consegnano per proprio uso di sua Casa al nuovo Signor Governatore dovrà farsi Inventano, e da lui sottoscritto consegnarlo a chi avrà la commissione di riceverlo, e ciò affine di rendere buon Conto di detti Mobili al Signor Conte al finire della sua Carica.

82 - *Inventari annui di vari oggetti* - Essendo ordinato al Signor Governatore, anzi sarà di sua incombenza ogni Anno di fare il rincontro di tutti li Mobili de Casini, Macellaria, e Mulini, e Casa del Padrone, e del Teatro ancora e di tutto quanto sia in consegna del Direttore delle Acque, e Custode del Teatro, per vedere così se egli fa il suo dovere, con custodire quanto con Inventano è stato al detto Custode consegnato.

83 - *Divieto di prestare cose del conte* - Si proibisce espressamente di prestare nissuna sorte di Mobili del Padrone a Nissuno, e se si penetrasse dal Padrone, the ciò segua, sarà immediatamente il Custode de Casini licenziato; e però il Signor Governatore avrà premura ancora d'invigilare sopra questo.

84 - *Annualmente avvisi il Signor Governatore* - il numero de Patentati, si del Vescovo, che del Santo Uffizio.

85 - *Regolamento per il teatro* - Siccome che il Padrone ha fatto fare un Teatro nella Terra, non solo per divertire il Paese in tempo di Carnovale, facendovi Comedie, o Ballandovi, ma per divenire altresì in tempo di Bagnature li Concorrenti a Bagni, e per sciogliere così la Gioventù del Paese, con rapresentazioni oneste, ed instrutive, così sarà particolare premura del Governatore procurare the il Teatro suddetto sia ogni Anno operoso, sì in tempo di Carnovale, come in tempo di Bagnature, ed affine di ciò più facilmente ottenere, pensi il Signor Governatore di formare un qualche progetto d'Accademia anche occorrendo pagando gl'Accademici una bagatella al Mese, per far un Fondo per supplire alle spese necessarie da farsi in tempo delle recite, e tal piccolo pagamento potrebbe depositarsi, o in mano del Principe dell'Accademia, o in mano di qualche Accademico approvato dagl'altri, o in mano del Governatore stesso, insomma il Signor Governatore pensi al modo di eseguir qualche progetto, che tenda a fare ottenere il fine bramato avvisandone il Padrone per aver da Egli il braccio opportuno, the sarà necessario all'esecuzione dell'Idea, ed in tanto non permetterà mai il Governatore, che in Piazza vi siano Canti in banco, nè Ballerini da Corda, nè Burattini, nè giochi da busselotti, e cose tali, ma tutti costoro se vorranno dar prova del loro valore dovranno darla entro il Teatro stesso pagando una discreta Moneta per l'Affitto dello stesso Teatro, qual Affitto che potesse ricavarsi fra l'Anno o dalli Giochatori di busselotti, burattini ecc. dal Padrone si concedi, si regali alla Compagnia ed alli Accademici che saranno per fare le Recite in Carnevale, ed in tempo delle Bagnature per sollevarli da quelle spese che potessero avere per le recite suddette, ben inteso che il solo affitto del Botteghino generalmente sempre resterà a comodo del Padrone, come per una spezie d'Affitto del Teatro, e suoi Annessi, che sarà, ora di più, ora dimeno, e conforme le stagioni, e le occasioni, ed è da avvertirsi ancora dal Signor Governatore che le Licenze anche per ballar gratis, in propria casa, anche in Bologna si pagano alla Cancelleria Paoli 5 così tale licenza dovrà anche la Pornetta pagare

Paoli 5, ma il Padrone accorda per ora fino atanto, che leva l'ordine che ditale percetto denaro, se ne faccia regalo alli Accademici, e si consegnì perciò al loro Depositano pro tempore perché sia anche questo impiegato a loro solievo per le recite, che si anderanno facendo, o in Carnevale, o in tempo di Bagnature. Il Palco poi del Padrone, in faccia al Teatro dovrà sempre restare alla libera disposizione del Governatore, quando il padrone non sarà nella Terra, ma eziandio il Padrone, ed il Governatore e loro Famiglia, avranno sempre la Porta franca del Teatro qualunque volta vi sarà nel Teatro stesso spettacolo di qualunque sorta.

86 - *Divieto di ballare fuorchè nel teatro* - In niun logo della Giurisdizione è permesso ballare pagando, fuorchè nel Teatro stesso, e se tal uno vuol ballare in Casa sua, non se gli dee permettere se prima non chiede licenza al Padrone stesso in scritto, quale non si negherà purché il Padrone di Casa facci ballare gratis, e prenda la suddetta Licenza, e senza pagamento di sorte alcuna da ballerini, non volendo assolutamente il Padrone che pagando si balli, fuorché nela Teatro stesso.

87 - *Redditi feudali e allodiali* - Sarà obbligo del Governatore attendere alle esigenze de redditi, sì feudali che allodiali dei Padrone, e conforme la Nota che nell'Atto dell'Ingresso alla sua carica le sarà data dal Computista della Casa Ranuzzi, qual Nota non solo conterrà li proventi che egli dovrà esigere, ma conterrà altresì li pagamenti che con tale Denaro esatto egli dovrà fare per conto del Padrone, tenendo per ciò Registro in un Libro l'esatto e lo speso, per poter alla fine d'ogni anno non solo, ma ad ogni richiesta del Padrone, o suoi Ministri, render conto del denaro percetto, e speso da lui nel caso che gli venisse ciò addossata

88 - *Esportazione dell'acqua del Leone* - Siccome in oggi si è introdotto, che da moltissimi si là uso, non solo in Bologna, ma in altri luoghi ancora, dell'Acqua del Leone, quale dalla Porretta si trasporta in Fiaschi, o Barilli avrà premura speciale il Signor Governatore, cite questa non si levi dalla Porretta senza il dovuto Attestato in Stampa e sigillato secondo il solito, e munito della sottoscrizione del Direttore de' Bagni, e di quella del Signor Governatore quale attestato è solito pagarsi da chi si provvede di detta Acqua, e perché tutto camini in Regola, e non nascono fraudi, dovrà assolutamente il Signor Governatore tenere registro di tutta l'Acqua che dal Fonte del Leone s'estrae per portarla altrove, e ciò è fatto perché si pagano per la riempitura de Barilli, e per l'Attestato suddetto, non hanno difficoltà li suddetti Vetturali di riempire alle volte i Barilli stessi in mezzo al Rio Maggiore ove sgorga il Fonte del Leone, ed in tal guisa l'Acqua suddetta, non è mai schietta, ed è sempre mescolata con quella del Fiume, ed in tal modo viene adulterata, e così sono burlati quelli che se ne provengono, perché mancanti così di alcune di quelle virtù, e proprietà dell'Acqua suddetta quando è tirata del Fonte stesso.